

STATUTO TERRAMORE APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituito l'ente del terzo settore in forma di associazione promozione sociale denominata “**TERRAMORE**” APS. L'attività dell'Associazione si fonda sull'impegno diretto delle socie e dei soci che vi aderiscono.

L'associazione ha sede legale nel comune di Palmoli (CH), Contrada Pezzo Grosso, 17.

Le finalità dell'Associazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale pur potendo la stessa, occasionalmente, assumere iniziative in tutto il mondo.

Art.2

Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue fini educativi, legati al benessere psicofisico e alla tutela ambientale, inerenti i valori di solidarietà e pluralismo, di ricerca etica e spirituale, inoltre persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. I valori fondanti dell'Associazione sono: la pace, la solidarietà tra i popoli, la fratellanza, l'armonia con la natura e il benessere collettivo.

In particolare ha come scopi:

1. Svolgere attività educative, ricreative e culturali dirette a realizzare l'armonia fisica, mentale e spirituale della persona umana attraverso:

- 1.1. seminari e incontri sui temi attinenti gli scopi sociali, culturali e ambientali;
- 1.2. corsi ed esperienze sulla vita comunitaria;
- 1.3. corsi di nutrizione e cucina vegetariana;
- 1.4. seminari, conferenze e manifestazioni culturali, artistiche e musicali;
- 1.5. l'organizzazione di viaggi e pellegrinaggi a contenuto culturale e olistico;
- 1.6. la pubblicazione e distribuzione di prodotti editoriali e audiovisivi in genere.

2. Promuovere lo sviluppo della solidarietà umana attraverso la pratica del volontariato e la diffusione dei principi di vita spirituale secondo gli insegnamenti dello Yoga e della "Realizzazione del Sè"

3. Applicare, sperimentare e diffondere i principi della Permacultura che, come riferimento etico- filosofico e pratico, promuove un modello di società sostenibile e stimola un approccio cosciente e responsabile nei confronti della terra e dell'uomo.

4. Offrire uno spazio di incontro il più possibile in armonia con la natura con particolare attenzione al risparmio energetico e all'autosufficienza, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza attraverso la sperimentazione di un contesto di "ecologia applicata".
5. Promuovere percorsi di ecologia attiva attraverso escursioni sul territorio e incontri esperienziali nella natura.
6. Promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e di formazione nel settore olistico, educativo, ricreativo, del tempo libero, artistico, ambientale e culturale in genere.
7. Realizzare mostre, esposizioni, rassegne ed eventi culturali, letterari, culinari, teatrali, cinematografici e musicali.
8. Offrire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteche, ecc
9. Promuovere l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, prontuari, vademecum e comunque di ogni pubblicazione, connessa all'attività olistica, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere;
- 10 Promuovere lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività olistica, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere;
11. Organizzare iniziative educative rivolte a bambini e adulti volte al superamento del disagio sociale attraverso l'inclusione e la partecipazione.
12. Stimolare il dialogo interculturale e l'incontro con realtà lontane prestando particolare attenzione ai temi della migrazione, aiutando gli esseri umani a crescere in un comune ideale di fratellanza universale e promuovere un'integrazione culturale e spirituale tra le nazioni e i popoli;
13. Favorire la crescita spirituale delle persone, sostenere il benessere fisico, mentale e spirituale dell'individuo, anche mediante l'erogazione di premi e borse di studio, i cui criteri di assegnazione saranno fissati da regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo dell'associazione e ratificato dall'Assemblea nella prima riunione successiva.
14. Promuovere il diritto di tutti a vivere nella bellezza.

L'Associazione pone in essere ogni tipo di iniziativa ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi statutari ed in particolare si propone di:

- a) organizzare servizi di accoglienza presso la propria sede o in altri luoghi stabiliti dal Consiglio Direttivo procedendo alla sistemazione degli ospiti in alloggi di proprietà o condotti in affitto, anche mediante forme di accoglienza all'aria aperta, ed alla somministrazione di cibo esclusivamente vegetariano;
- b) svolgere corsi di formazione e qualificazione di insegnanti di yoga, di meditazione ed altre discipline olistiche;
- c) organizzare iniziative private per bambini;

L'Associazione, ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale :

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e in via di abbandono.

Il contributo richiesto per le varie attività offerte sarà determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà compiere ogni operazione ritenuta utile o necessaria a tal fine e in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività;
- e) Acquistare beni mobili ed immobili in Italia e all'estero;
- f) Stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o lungo termine;
- g) Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- h) Stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- i) Gestire le proprietà immobiliari urbane ed agricole;
- j) Realizzare costruzioni ed impianti necessari o utili per lo svolgimento delle attività istituzionali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Fanno parte di Terramore le persone fisiche ed i soggetti collettivi che aderiscono riconoscendo ed accettando i valori fondanti dell'associazione e le norme del presente statuto.

Non possono aderire a Terramore i Partiti o altre espressioni di movimenti politici organizzati nella forma partitica.

L'adesione a Terramore è individuale; questa avviene previo il versamento, direttamente a Terramore o per il tramite del Comitato Territoriale, della quota associativa che dà diritto alla consegna della tessera.

Tutti i soci e tutte le socie sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissata dall'Assemblea delle socie e dei soci convocata in sessione ordinaria su proposta del consiglio direttivo dell'Associazione. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere restituita in caso di interruzione del rapporto associativo. I soci e le socie concorrono alla vita dell'Associazione decidendo il programma di attività della stessa; promuovono campagne, azioni, incontri culturali e di riflessione nel rispetto dei principi

democratici, delle finalità e degli scopi della stessa.

Ci sono tre categorie di soci:

1. Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento della quota annuale. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.
2. Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
3. Soci benemeriti: sono nominati dal Consiglio direttivo tra coloro che si sono distinti in modo particolare per attività o contribuzioni in favore dell'associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci e successivamente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio ordinario annuale.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte in maniera totalmente libera e gratuita a titolo di volontariato. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art. 4 Gli organismi dell'associazione

Gli organismi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Presidente.

Nessuna carica sociale è remunerata.

Art. 5 Assemblea delle socie e dei soci

L'Assemblea delle socie e dei soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale o in altro luogo, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le Veci, mediante: avviso scritto da pubblicare sul sito Web Internet dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante l'invio per posta elettronica all'indirizzo internet dichiarato dal socio all'atto dell'iscrizione, oppure mediante affissione nei locali della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio direttivo predispone in tempi congrui il regolamento per la preparazione e lo svolgimento della Assemblea delle socie e dei soci dandone tempestiva comunicazione a tutte le socie ed i soci. Inoltre, ogni socio e ogni socia riceve, almeno due settimane prima dell'assemblea, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente; la relazione annuale sul bilancio predisposta dall'eventuale organo di controllo.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti purché in regola con il pagamento della quota.

Può essere convocata, nel corso dell'anno, l'assemblea straordinaria delle socie e dei soci: per iniziativa del Consiglio; su richiesta sottoscritta dal 20% delle socie e soci; hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci e le socie che si trovino in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione sia dell'assemblea ordinaria e sia dell'assemblea straordinaria è fissata di norma per il giorno successivo alla prima convocazione.

In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci e le socie presenti una presidenza, un segretario e degli scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dalla presidenza dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

I soci possono modificare il presente statuto, ma è necessario il consenso dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In particolare l'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio ;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 6 La definizione del programma di attività

La definizione del programma di attività dell'Associazione avviene sulla base del regolamento predisposto dal Consiglio, che deve rispettare i seguenti principi: la garanzia della partecipazione diretta delle socie e dei soci, la discussione ed il confronto collettivo sulle proposte, la rappresentazione degli orientamenti e delle volontà delle singole socie e soci, la ricerca del consenso sulle scelte e sugli obiettivi che improntano il programma di attività che, per essere assunti dall'associazione, devono essere deliberati da almeno i quattro quinti dei partecipanti al voto.

Art. 7 Consiglio direttivo

L'elezione del Consiglio, la sua integrazione e/o la sostituzione dei consiglieri avvengono attraverso la ricerca dell'unanimità dei consensi. Spetta all'Assemblea approvare la proposta definitiva che abbia raggiunto almeno i quattro quinti dei consensi.

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri ed elegge al suo interno un presidente ed un Vice Presidente.

L'assemblea delle socie e dei soci, convocata in sessione ordinaria, lo elegge ogni tre anni con le modalità previste dal presente statuto.

Il consiglio direttivo ha il compito di: applicare le decisioni dell'assemblea per la parte di propria pertinenza, proporre alle socie ed ai soci il programma di azione, proporre i temi da discutere e decidere su tutte le questioni d'interesse dell'associazione sulla base del programma e dell'orientamento espresso dall'assemblea delle socie e dei soci, proporre all'assemblea delle socie e dei soci il presidente ed i membri del Consiglio scientifico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede dell'Associazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Associazione.

Le delibere del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e devono avere il voto della maggioranza dei presenti in carica; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata a due riunioni in un anno comporta, previo verifica politica attivata dallo stesso Consiglio, la decadenza dei membri del Consiglio . I membri decaduti durante il primo anno di mandato del consiglio direttivo verranno sostituiti dall'Assemblea con le procedure previste.

Il consiglio direttivo risponde delle obbligazioni da esso direttamente contratte. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.8 Il presidente

Il presidente, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci con le stesse competenze e attribuzioni.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Organo di controllo

1. L'assemblea può nominare ogni tre anni un Organo di Controllo, anche monocratico, per il controllo dell'amministrazione della contabilità sociale, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017:

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 10 Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 11 Patrimonio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle PROPRIE attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 12 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore di cui all'art 45, c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 D. Lgs. 117/2017

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; due arbitri saranno scelti da ciascuna delle parti e il terzo tra i due prescelti arbitri, di comune accordo. In mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Vasto (CH).